

4^A Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato –

A.S. 755

"Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

Memoria di Assocarta

❖ Introduzione

Assocarta rappresenta i produttori italiani di carta, cartone e paste per carta. I principali comparti del settore cartario sono le carte per imballaggio, le carte per uso grafico, le carte per uso sanitario e le carte speciali. Assocarta fa parte della Federazione Carta e Grafica insieme ad Acimga (costruttori italiani di macchine per l'industria grafica, cartotecnica e per il converting) e ad Assografici (industria grafiche cartotecniche e trasformatrici). L'Italia è il secondo produttore europeo di carta dopo la Germania.

❖ L'Art. 21 sull'interrompibilità elettrica

Presentiamo in questa breve memoria le considerazioni di Assocarta in particolare sull'art. 21 del provvedimento in esame che reca: "Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)":

- Le norme contenute nell'art 21 sono di grande importanza per il settore cartario. Lo strumento dell'interrompibilità elettrica è un servizio prestato con affidabilità e continuità in tutte le ore dell'anno dai siti di produzione della carta con circa 600 MW. La peculiarità del settore cartario, con consumi piatti in tutte le ore dell'anno e del giorno, a differenza di altri settori che hanno delle ciclicità di assorbimento di energia nel corso della giornata, rende il servizio prestato dai siti cartari molto affidabile garantendo al gestore di rete di poter ridurre effettivamente il carico al momento della richiesta rispetto ad altri cicli produttivi che potrebbero essere in minore assorbimento di energia in alcune ore del giorno al momento della chiamata. **Il servizio inoltre è molto prezioso per il sistema elettrico perché nessun altro sistema è in grado di garantire distacchi di carichi (o nuove produzioni elettriche) in 200 millisecondi. Questo servizio quindi è molto diverso dai servizi prestati a mercato nel mercato dei servizi per il dispacciamento: per queste ragioni il servizio deve essere considerato un servizio per la sicurezza e non un servizio di mercato.**

- **Lo stesso articolo 21 prevede inoltre al comma 1, lett. b), l'abolizione del comma 19 dell'art. 30 della legge 99/2009 che prevede appunto l'esenzione dal pagamento del dispacciamento per i siti industriali che prestano servizio di interrompibilità istantanea per almeno 40MW. Si condivide l'abrogazione di tale disposizione che introduce un aiuto illegale selettivo rispetto alla taglia.** Questa peraltro è la motivazione per cui la stessa Commissione Europea ci chiede di eliminare questa disposizione, come già avvenuto in passato per l'abrogazione della norma italiana sugli energivori elettrici che pure è stata censurata dalla Commissione Europea perché anch'essa basata sul concetto della grande dimensione. Anche in tale ambito la norma era stata poi abrogata a livello italiano e sostituita con una nuova norma di derivazione europea compatibile con il regime degli aiuti di stato. Il citato comma 19 introduce peraltro, oltre ad un aiuto illegale selettivo e quindi un vantaggio di alcune imprese rispetto ad altre, anche un deprezzamento del servizio di interrompibilità elettrica. Infatti l'ancoraggio dell'esenzione alla prestazione del servizio di interrompibilità elettrica introduce un costo opportunità diverso per le imprese che vogliono prestare il servizio a seconda che lo prestino per almeno 40 MW o per minori potenze. Nel primo caso, infatti, il raggiungimento dell'assegnazione di almeno 40 MW di interrompibilità diventa un obiettivo prioritario anche rispetto alla valorizzazione del servizio di interrompibilità elettrica: l'unico modo per garantirsi quindi l'assegnazione (essendo la stessa una gara al ribasso) è svalutare il valore del servizio di interrompibilità elettrica con danno per tutte le altre imprese poiché l'obiettivo è raggiungere l'esenzione dal dispacciamento che viene riconosciuta senza condizioni (non ci sono prestazioni minime da garantire). Tale effetto è facilmente registrabile dai fatti accaduti dopo il 2009 (anno di introduzione dell'esenzione in oggetto): il valore del servizio è passato da 150.000 euro/MW ai 120.000 fino ad arrivare ai 105.000 nominali di oggi con intervento dell'Autorità per l'energia che ne ha rivisto il valore dato il continuo ribasso nelle aste. **L'abrogazione di questo comma permetterebbe quindi anche uno svolgimento delle prossime assegnazioni triennali a fine 2023 senza elementi di disturbo rispetto alla corretta valorizzazione del servizio di interrompibilità elettrica.**